

Legge federale sull'Ufficio federale dell'organizzazione

del 19 dicembre 1980

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 luglio 1979 ¹⁾,

decreta:

Art. 1 Statuto e compiti dell'Ufficio federale dell'organizzazione

¹ L'Ufficio federale dell'organizzazione (detto qui di seguito «Ufficio») è un servizio di stato maggiore del Consiglio federale.

² Provvede ad assicurare l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione dell'amministrazione federale.

³ Svolge la sua attività autonomamente. Amministrativamente è aggregato a un dipartimento, giusta l'articolo 60 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione ²⁾.

Art. 2 Definizione dell'organizzazione

Nella presente legge, per organizzazione s'intende la strutturazione dell'impiego degli agenti dell'amministrazione e dei mezzi disponibili per l'attuazione di determinati compiti, tenuto conto in particolare della struttura, del funzionamento, dei metodi di lavoro e dei mezzi di gestione dell'amministrazione.

Art. 3 Campo d'attività

¹ Il campo d'attività dell'Ufficio si estende a tutti gli uffici federali.

² Ai fini della presente legge, sono considerati uffici federali:

- a. tutti i gruppi, gli uffici e i servizi dell'amministrazione federale subordinati o amministrativamente aggregati a un dipartimento o alla Cancelleria federale;
- b. la Regia federale degli alcool;
- c. il Consiglio dei politecnici, i politecnici e gli istituti loro annessi.

³ Per quanto concerne l'Azienda delle PTT e le Ferrovie federali svizzere, l'Ufficio può agire solo in materia di informatica o, eccezionalmente, in virtù

¹⁾ FF 1979 II 729

²⁾ RS 172.010

di un esplicito mandato di controllo. Il Consiglio federale ne stabilisce le modalità.

Art. 4 Collettività, istituti e organismi

¹ I dipartimenti possono rivolgersi all'Ufficio per esercitare la loro vigilanza su gli istituti e le aziende federali, come anche sugli organismi ad economia mista o di diritto privato ai quali la Confederazione affida compiti pubblici.

² La Confederazione può subordinare il versamento di sussidi ad organismi di diritto privato alla condizione che quest'ultimi si sottopongano al controllo dell'Ufficio.

Art. 5 Compiti

¹ L'Ufficio:

- a. assiste il Consiglio federale nella vigilanza che esso esercita sull'organizzazione dell'amministrazione federale;
- b. consiglia i dipartimenti, la Cancelleria federale e gli uffici federali su tutti i problemi concernenti l'organizzazione;
- c. dà pareri sui progetti comportanti notevoli cambiamenti nell'organizzazione dell'amministrazione o un importante incremento di lavoro per quest'ultima;
- d. promuove, coordina e vigila le attività nel campo informatico e ne assicura la pianificazione generale;
- e. veglia, aiutando a determinarne i bisogni e collaborando ad altre fasi della pianificazione funzionale ed organica, affinché i provvedimenti presi per alloggiare l'amministrazione federale e i progetti edili della Confederazione soddisfacciano alle esigenze di una gestione economica;
- f. forma il personale nel campo dell'organizzazione, d'intesa con gli altri uffici federali;
- g. elabora studi di base in questioni organizzative;
- h. adempie, all'occorrenza, altri compiti analoghi.

² L'Ufficio deve tener conto delle competenze dei dipartimenti, della Cancelleria federale e degli altri uffici federali e badare a preservare l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca.

Art. 6 Attribuzioni

¹ L'Ufficio può allestire direttive e, sentiti gli uffici federali interessati, emanare istruzioni tecniche concernenti:

- a. l'applicazione di metodi di lavoro economici ed efficienti;
- b. i procedimenti di lavoro e i mezzi di lavoro ausiliari;
- c. la pianificazione organizzativa preliminare dei progetti edili;
- d. l'impiego economico ed efficiente dei mezzi informatici.

² Vigila affinché tali direttive ed istruzioni siano osservate.

³ L'acquisto e l'impiego delle attrezzature informatiche e i lavori pianificatori necessari a tal fine sono sottoposti all'approvazione dell'Ufficio.

⁴ L'Ufficio è consultato prima che un ufficio federale assuma una struttura definitiva.

Art. 7 Modalità d'esecuzione

¹ L'Ufficio può delegare parte dei suoi compiti o delle sue attribuzioni ad altri uffici, istituti o servizi informatici, ma conserva la propria competenza in materia di vigilanza.

² Può rivolgersi a specialisti estranei all'amministrazione federale.

³ Tiene conto dei diritti spettanti ai funzionari e agli impiegati o ai loro rappresentanti in materia di consultazione e assicura un'adeguata informazione degli interessati.

Art. 8 Collaborazione con gli altri uffici federali

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Ufficio collabora e tratta direttamente con gli uffici federali interessati. Quando gli affari sono importanti, ne informa le autorità superiori.

² I dipartimenti, la Cancelleria federale e gli uffici federali informano l'Ufficio, in tempo utile, circa i previsti cambiamenti importanti della loro organizzazione.

³ Gli uffici federali assistono l'Ufficio nell'esecuzione dei suoi compiti, gli forniscono le informazioni richieste, gli consentono d'esaminare la loro gestione e gli procurano i documenti necessari.

Art. 9 Ricorso dell'Assemblea federale ai servizi dell'Ufficio

¹ L'Ufficio assiste l'Assemblea federale nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'organizzazione dell'amministrazione federale.

² Le commissioni della gestione possono, per il tramite del dipartimento al quale l'Ufficio è amministrativamente aggregato, chiedere a quest'ultimo di procedere a controlli dell'organizzazione.

³ Le commissioni della gestione e il Consiglio federale regolano di comune accordo le modalità di ricorso ai servizi dell'Ufficio.

Art. 10 Procedura in caso di divergenze

¹ Se un ufficio federale non è d'accordo con un'istruzione dell'Ufficio, con il rifiuto di un'approvazione o con l'ordine di priorità previsto per l'esecuzione di un mandato, la questione è deferita al dipartimento prepostogli. La decisione di quest'ultimo deve essere comunicata all'Ufficio e all'ufficio federale interessato.

² A richiesta dell'Ufficio, il dipartimento cui esso è amministrativamente aggregato può deferire la decisione del dipartimento interessato al Consiglio federale.

³ La procedura in caso di divergenze s'applica anche alla Cancelleria federale.

Art. 11 Abrogazione

È abrogata la legge federale del 6 ottobre 1954 ¹⁾ concernente l'Ufficio centrale per i problemi d'organizzazione dell'Amministrazione federale.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 1980 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 1980

Il presidente: Butty

Il presidente: Hefti

Il segretario: Koehler

Il segretario: Sauvant

Data di pubblicazione: 30 dicembre 1980 ²⁾

Termine di referendum: 30 marzo 1981

¹⁾ RU 1955 279

²⁾ FF 1980 III 1451

Legge federale sull'Ufficio federale dell'organizzazione del 19 dicembre 1980

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1980 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 3 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 52 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'affaire | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 30.12.1980 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 1451-1454 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 113 366 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.